

**CONVENZIONE per la GESTIONE dei SERVIZI AMMINISTRATIVI
dell'ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO**

Tra

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, denominato d'ora in poi anche COA, con sede in Pesaro, Piazzale Carducci, 12 (Cod. Fisc. – P. Iva 0033435 041 0), nella persona del Presidente p.t. Avv. Danilo Del Prete

E

La Fondazione Forense Pesarese, denominata d'ora in poi anche FFP, con sede in Pesaro, Piazzale Carducci, 12, Cod. Fisc. – P. Iva 0251376 041 9), nella persona del Consigliere Delegato

PREMESSO CHE

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro in data 16.06.2010 ha istituito, presso la propria sede, un autonomo Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (in seguito denominato "OMFP"), per dare attuazione al Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, legge introduttiva della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, procedura elevata a condizione di procedibilità in alcune materie espressamente indicate dall'art. 5 della norma richiamata, come modificata dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- Il COA di Pesaro, in ottemperanza al Decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, in data ---- ha altresì provveduto all'iscrizione di detto "OMFP" al n. 90 del Registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia;
- l'Organismo di Mediazione e Conciliazione e Forense di Pesaro persegue, tra i suoi scopi istituzionali, la promozione, la divulgazione e l'organizzazione di tutte le attività inerenti alle procedure stragiudiziali, alla negoziazione assistita, alla mediazione, all'arbitrato e a tutte le ulteriori tecniche e procedure di prevenzione e di risoluzione alternativa delle controversie (ADR);
- l'OMFP provvede anche alla fornitura dei relativi servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo, insorte tra le persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e sede sociale in Italia o all'estero, organizzando e realizzando appositi corsi di formazione nonché svolgendo attività di studio e promozione culturale al fine di agevolarne, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e la risoluzione delle problematiche;
- l'oggetto e gli scopi perseguiti dall'OMFP coincidono con alcuni degli scopi istituzionali dalla "Fondazione Forense Pesarese" (in seguito denominato "FFP"), ente istituito e promosso dal COA di Pesaro presso la sua sede nel Palazzo di Giustizia di Pesaro, in Piazzale Carducci n. 12, per favorire la crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del circondario del Foro di Pesaro e per fornire ai suoi associati, agli Avvocati, ai Praticanti e ai giovani che intendono intraprendere la libera professione di Avvocato, gli strumenti di studio e di formazione forense, tra i quali, appunto, i mezzi utili e necessari a promuovere la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria ed in particolare la media – conciliazione, la negoziazione assistita, l'arbitrato, e tutte le altre tecniche di gestione costruttiva dei conflitti (A.D.R.), la composizione delle crisi di impresa e del sovra indebitamento;
- lo statuto della FFP prevede, peraltro, la possibilità di collegarsi e di stipulare convenzioni con organizzazioni ed Enti pubblici e privati per perseguire i suoi scopi istituzionali e per promuovere direttamente attività utili a rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
- gli obiettivi e le finalità sopra enunciati possono pertanto essere perseguiti e realizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro affidando e delegando la gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro alla Fondazione Forense Pesarese, fermi rimanendo i compiti del Consiglio direttivo e degli altri organi dell' OMFP;
- la Fondazione Forense Pesarese si è dichiarata disponibili ad assumere tali attività di organizzazione e di gestione operativa;



Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro (in prosiegua COA) affida e delega alla Fondazione Forense Pesarese (in prosiegua FFP), a far data dal 01.07.2016 la gestione operativa dei servizi logistici e di segreteria amministrativa indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (in prosiegua OMCFP) da esso costituito.

In particolare, i compiti oggetto della presente convenzione consistono nella tenuta dei fascicoli delle procedure di mediazione, nell'archiviazione degli stessi e nella conservazione dei relativi dati e documenti, sia in formato cartaceo che in formato digitale, nonché nella cura di ogni altra attività inerente il servizio di segreteria amministrativa istituito presso l'OMCFP.

Conseguentemente, la FFP, la quale dichiara di accettare, dovrà provvedere a tutto quanto necessario per il corretto espletamento di detto incarico.

Art. 3

La FFP esercita l'attività indicata all'art. 2 presso la sede dell'OMFP nei locali messi a disposizione dal COA siti all'interno del Palazzo di Giustizia di Pesaro, utilizzando beni mobili, arredamenti, materiali e attrezzature varie, anche informatiche, nonché gli opportuni programmi di gestione e data base necessari alle attività, concessi dal COA a titolo di comodato gratuito, comunque nel rispetto delle attività istituzionali del COA.

Art. 4

La FFP svolge l'attività indicata all'art. 2 attraverso personale alle proprie dipendenze e/o stagisti.

Art. 5

L'attività di indirizzo, di controllo e coordinamento è svolta dal COA nonché attraverso lo statuto e gli organi istituzionali dell'OMFP e della FFP, anche a mezzo di rendiconto semestrale.

Art. 6

A far data dal 01.07.2016 i proventi dell'attività oggetto della presente convenzione così come i costi relativi alla gestione e funzionamento sono assunti e di competenza del COA, attraverso una gestione separata rispetto a quella degli altri fini istituzionali e legislativi perseguiti dall'Ordine Circondariale.

In ragione del servizio reso all'Avvocatura ed al fine del corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il COA riconosce a FFP una somma mensile di €4.700,00 + iva, fatta salva la necessità di eventuali integrazioni da deliberarsi dal COA a seguito di rendiconto semestrale.

Art. 8

La presente convenzione si intende stipulata a tempo indeterminato. Il recesso potrà essere esercitato unilateralmente dalle due parti ad nutum mediante comunicazione scritta da darsi con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 9

La presente convenzione dovrà essere previamente approvata dal COA di Pesaro e dal Consiglio di Amministrazione della FFP.

Pesaro, li 25-10-2016

*Avv. Diego De'Anna
quali procuratore speciale
della Fondazione Forense di Pesaro
giusta Procura in data 25.10.2016
autenticata dal Notaio Marco Zaniboni
che si allega al presente atto*

